

modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso

con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02229

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2024.

Modifiche al decreto 23 giugno 2023, recante: «Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

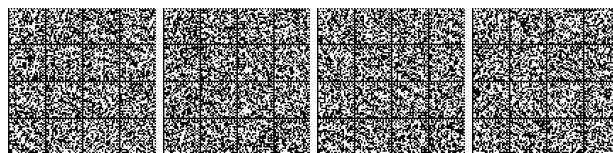
Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 settembre 1996, n. 216;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332, recante «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 settembre 1999, n. 227;

Visto l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 1, comma 578, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2011 (Rep. atti n. 61/CSR);

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, recante «Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale», che ha provveduto a determinare, in attuazione dell'art. 15 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide per gli anni 2012-2014, nonché ad individuare, in applicazione dell'art. 8-sexies, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza;

Considerato che il sopracitato decreto 18 ottobre 2012 conferma l'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e ridefinisce, nell'allegato 3, le relative tariffe, nonché prevede che le regioni, per l'adozione dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 8-sexies, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista l'intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Patto per la salute per gli anni 2014-2016» (Rep. atti n. 82/CSR), all'art. 9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie);

Visti i decreti del Ministro della salute 18 gennaio 2016, 26 maggio 2022 e 21 giugno 2022, concernenti la commissione permanente di cui all'art. 9 del Patto per la salute 2014-2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Considerato che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023 è stato definito il nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto interministeriale 23 giugno 2023, che stabilisce le date di entrata in vigore, rispettivamente, delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale dal 1° gennaio 2024 e delle tariffe di assistenza protesica dal 1° aprile 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2023, recante proroga della data di entrata in vigore delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al predetto art. 5, comma 1, al 1° aprile 2024;

Vista la convocazione inviata al Ministero della salute dal coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, avente quale allegato la nota prot. n. 0311534 del 22 mar-

zo 2024, riguardante la seduta straordinaria della medesima commissione per il giorno 25 marzo 2024;

Preso atto degli esiti della menzionata riunione della Commissione salute tenutasi alla presenza degli assessori alla salute delle regioni e province autonome e di rappresentanti del Ministero della salute, a fronte dell'espressa richiesta di un cospicuo numero di regioni di prorogare l'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025 e della correlata disponibilità delle restanti regioni al riguardo;

Considerata la posizione unanime raggiunta dalle regioni e province autonome in merito alla disponibilità ad assecondare la succitata richiesta di rinviare l'entrata in vigore delle predette tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025, anche al fine di valutare una più ampia revisione delle medesime tariffe, assicurando nel contempo una graduale transizione al nuovo tariffario;

Ritenuto pertanto di prorogare la data di entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica di cui all'art. 5, comma 1 del decreto interministeriale 23 giugno 2023, e successive modificazioni, anche al fine delle citate valutazioni di revisione delle suddette tariffe;

Vista la nota prot. n. 4494 del 27 marzo 2024 del Ministero della salute, con la quale è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il previsto concerto;

Vista la nota prot. n. 14739 del 29 marzo 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel trasmettere il competente parere della Ragioneria generale dello Stato, ha rimesso alle valutazioni di merito e di opportunità, di stretta competenza dell'amministrazione proponente, le definitive determinazioni;

Considerato che il citato parere della Ragioneria generale dello Stato per le sue risultanze negative non ha consentito l'invio, da parte del Ministero della salute, al fine dell'inserimento all'ordine del giorno della seduta della conferenza stato-regioni straordinaria fissata per il giorno 29 marzo 2024, ore 12,00, dello schema di provvedimento recante il differimento dell'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025;

Considerato che, nell'ambito della citata seduta straordinaria della Conferenza, alla quale il Ministero della salute ha comunque partecipato ai fini del previsto esame di altro provvedimento di competenza, le regioni e province autonome hanno aperto la discussione volta ad addivenire al rinvio dell'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025, conformemente alla posizione unanime dalle stesse raggiunta nella citata riunione del 25 marzo 2025, richiedendo ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute di rivalutare le proprie posizioni al riguardo, tenuto conto delle difficoltà più volte rappresentate e ribadite;

Considerato che a seguito di tale richiesta delle regioni il Ministero della salute ha chiesto l'esame dello schema di decreto recante il differimento dell'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di



assistenza protesica al 1° gennaio 2025, precedentemente non iscritto all'ordine del giorno;

Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di quanto ribadito dalle regioni e dell'ampio e approfondito dibattito al riguardo, ha espresso il concerto sullo schema di provvedimento in questione;

Vista la comunicazione del 29 marzo 2024, con la quale il Ministero della salute, tenuto conto degli esiti della seduta in pari data della conferenza stato-regioni straordinaria, ha successivamente trasmesso alla medesima conferenza il citato provvedimento, ai fini della prescritta diramazione;

Vista la nota prot. DAR n. 005439 del 29 marzo 2024, con la quale il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie ha diramato lo schema di decreto recante il differimento dell'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta straordinaria del 29 marzo 2024 (Re. atti n. 50/CSR del 29 marzo 2024);

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, recante definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992)

1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, come successivamente modificato dal decreto interministeriale 31 dicembre 2023, le parole «1° aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1141

24A02162

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 2024.

Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto merci su strada».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto

